

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 32 DEL 6 SETTEMBRE 2024

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"**

Con il c.d. "Decreto Omnibus" (D.L. 113/2024) entrato in vigore il 10.08.2024, sono state introdotte disposizioni in diversi ambiti. In questa scheda riepiloghiamo le novità fiscali.

- **IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL "DECRETO CORRETTIVO"**

Il concordato preventivo biennale è stato recentemente interessato da alcune novità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 182 del 05.08.2024 del D.Lgs 108/2024 ("Decreto Correttivo"). Le novità riguardano sia i soggetti ISA che i soggetti forfettari. In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

- **INDENNITA' ISCRO**

La Circolare INPS 84 del 23 luglio 2024 ha fornito le istruzioni riguardanti i requisiti, l'importo, la durata e le modalità di accesso all'indennità ISCRO. La prestazione è stata ulteriormente disciplinata nella legge di bilancio 2024 e nel cd. Decreto coesione 2024. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: DOMANDE DAL 16 SETTEMBRE**

E' stato pubblicato sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Decreto Direttoriale che stabilisce i requisiti, le spese ammissibili, l'entità e le modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici. Il bando rende operativa la misura. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina e le modalità di invio delle domande.

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 06.09.2024 AL 20.09.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultimo periodo.

### ETS, incentivo assunzione disabili: regole e istruzioni per le domande

Il [DPCM 27 giugno 2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2024, stabilisce le **modalità per l'ammissione, la quantificazione e l'erogazione dei contributi** del Fondo destinato a promuovere e valorizzare le **competenze professionali dei giovani under 35 con disabilità** negli **enti del Terzo settore**, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS. L'incentivo consiste in un **contributo di 12mila euro a forfait cui si aggiunge una somma mensile** per i primi mesi di lavoro. Si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato o conversioni di rapporti a termine **effettuate entro il 30 settembre 2024**, c'è ancora tempo quindi per effettuarle. Le domande devono essere **presentate all'INPS tramite modalità telematica** dal 2 settembre 2024 **al 31 ottobre 2024**, corredate da una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni necessarie. Le domande devono essere presentate:

- ◆ dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari
- ◆ dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), autenticandosi con la propria identità digitale - SPID o CNS o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) - attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", selezionando "INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)",
- ◆ [utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf \(Allegato n. 2\)](#) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante con copia del documento di identità in corso di validità.

Inoltre, deve essere allegato anche il file.csv, utilizzando il [template di cui all'Allegato n. 3](#) secondo le indicazioni fornite nell'[Allegato n. 4](#), utili per l'istruttoria delle domande:

- ◆ le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro
- ◆ l'IBAN su cui effettuare l'eventuale erogazione del contributo
- ◆ i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità

### Editoria digitale: l'ADE specifica quando si applica l'IVA al 4%

Con la [Risposta 5 del 2 settembre](#) l'Agenzia delle Entrate specifica che alle **prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri** effettuate con le più moderne tecnologie **si applica l'aliquota Iva ridotta del 4%**, al pari dei testi predisposti su supporti fisici. Ciò nel rispetto della volontà del legislatore unionale che intende agevolare la produzione e vendita. In particolare, l'aliquota IVA ridotta del 4% si applica a:

- ◆ Composizione tipografica e digitale
- ◆ Impaginazione
- ◆ Montaggio
- ◆ Duplicazione delle pellicole
- ◆ Correzione di bozze
- ◆ Legatoria
- ◆ Stampa.



## Perdita bonus prima casa per forza maggiore: la Cassazione detta le regole

Con la pronuncia n 20557/2024 la Cassazione affronta il tema **dell'applicabilità della forza maggiore in relazione alla decadenza dalle agevolazioni fiscali**, in particolare riguardo all'obbligo di rivendere un immobile entro tre anni per mantenere il beneficio dell'imposta di registro ridotta all'1%.

La Corte ha ribadito che, affinché la forza maggiore possa essere invocata, **l'impedimento deve essere imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente**.

Se tali condizioni sono soddisfatte, l'inadempimento di un obbligo fiscale non può comportare la decadenza dal beneficio concesso, ed inoltre rappresenta una causa di non punibilità in ambito tributario per il contribuente che commetta una violazione per cause a lui non imputabili.

## Società semplice: l'immobile in godimento al socio non produce reddito

Secondo la Cassazione in merito all'immobile in godimento di un socio **non è applicabile alla società semplice la disciplina di sfavore prevista per le imprese commerciali**. In particolare, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 17441, pubblicata il 25 giugno 2024, si è pronunciata sul discusso tema dell'imponibilità del **reddito figurativo scaturente dall'attribuzione dell'uso di un immobile, di proprietà di una società, a uno dei soci**. La Corte puntualizza che "il presupposto dell'imposizione di detti redditi è [...] che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice", per cui emana il seguente principio di diritto: "la disposizione della lettera h-ter dell'articolo 67, comma 1, TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice".

## Esenzione IMU: quando spetta nella doppia residenza dei coniugi

Con [l'Ordinanza n 19684 del 2024](#) la Cassazione ha chiarito ulteriormente il perimetro della **esenzione IMU** per i coniugi che risiedono in due abitazioni differenti per motivi di lavoro.

In particolare, viene statuito che **il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica**.

Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.

Concludiamo informando che:


- ◆ E' stato **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale** del 3 settembre **l'Avviso attestante l'entrata in funzione della [Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o](#)**





per finalità turistiche e del [portale telematico \(BDSR\)](#) del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN. Ricordiamo che la fase sperimentale è terminata lo scorso 1° settembre e il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale e chi **non provvederà entro i primi di novembre sarà soggetto a sanzioni**

- ◆ **il termine per il pagamento della V rata della rottamazione quater viene prorogato dal 31 luglio al 15 settembre.** Attenzione al fatto che, considerati i soliti 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), **saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.**



## OGGETTO: NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"

Con il c.d. "**Decreto Omnibus**" ([D.L. 113/2024](#)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09.08.2024 ed entrato **in vigore il 10.08.2024**, sono state introdotte **disposizioni** in diversi ambiti.

Nella presente scheda riepiloghiamo le **novità** in ambito **fiscale**.

NOVITA' DEL "DECRETO OMNIBUS"	
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA</b>  Art. 1	Si incrementa lo <b>stanziamento</b> <sup>1</sup> per il <b>credito d'imposta investimenti ZES unica</b> <sup>2</sup> , e si stabilisce che, a <b>pena di decadenza</b> dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato l'apposita <b>comunicazione</b> <sup>3</sup> (entro il 12.07.2024) devono inviare all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>dal 18.11.2024 al 02.12.2024</b>;</li><li>◆ una <b>comunicazione integrativa</b> attestante l'avvenuta <b>realizzazione</b>, <b>entro</b> il termine del <b>15.11.2024</b>, degli <b>investimenti indicati</b> nella comunicazione a suo tempo presentata.</li></ul> Tale comunicazione integrativa, a <b>pena dello scarto</b> della stessa:
	<b>1</b> reca l'indicazione dell' <b>ammontare</b> del <b>credito di imposta maturato</b> in relazione agli <b>investimenti effettivamente realizzati</b> e delle relative fatture elettroniche
	<b>2</b> è corredata dagli <b>estremi</b> della <b>certificazione</b> prevista dalla legge
	<b>3</b> deve indicare un <b>ammontare</b> di <b>investimenti effettivamente realizzati non superiore</b> a quello riportato nella <b>comunicazione inviata</b>
	Con <b>provvedimento</b> saranno approvati il <b>modello</b> di <b>comunicazione integrativa</b> , le relative <b>istruzioni</b> , e le relative <b>modalità</b> di <b>trasmissione</b> .
	In merito all'istituzione del <b>Registro</b> delle <b>tecnologie</b> per il <b>fotovoltaico</b> , tenuto da <b>ENEA</b> , volto a <b>catalogare</b> gli <b>impianti fotovoltaici</b> e le <b>celle</b> ai fini del <b>credito di imposta transizione 5.0</b> , viene chiarito che: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ sia gli <b>impianti fotovoltaici</b>,</li><li>◆ che le relative <b>celle</b>,</li></ul> devono essere <b>prodotte</b> negli <b>Stati membri dell'UE</b> (non solo gli impianti fotovoltaici, come previsto dalla disposizione vigente).

<sup>1</sup> nella misura di 1,6 miliardi.

<sup>2</sup> di cui all'art. 16, comma 1 del D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/2023.

<sup>3</sup> di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.05.2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21.05.2024.



<p><b>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NEO-DOMICILIATI</b></p> <p>Art. 2</p>	<p>Si <b>innalza</b> da 100.000 a <b>200.00 euro</b> l'importo previsto per l'applicazione dell'<b>imposta sostitutiva</b> sui <b>redditi prodotti</b> all'estero realizzati dai c.d. "<b>neo-domiciliati</b>", ossia le <b>persone fisiche</b> che <b>trasferiscono</b> la <b>propria residenza</b> fiscale in <b>Italia</b><sup>4</sup>.</p> <p>Tale disposizione si applica ai <b>sogetti</b> che hanno <b>trasferito</b> nel territorio dello <b>Stato</b> la <b>residenza successivamente</b> al <b>10.08.2024</b>.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #D9E1F2;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA A 200.000 EURO</b></p> </div> <div style="margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #D9E1F2;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Soggetti che hanno trasferito la residenza successivamente al 10.08.2024</p> </div> </div>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p> <p>Art. 3</p>	<p>Ai fini <b>IVA</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fino al 31.12.2024</b> possono essere considerate <b>fuori campo IVA</b><sup>5</sup> <b>prestazioni rese</b> dalle <b>ASD</b> e <b>SSD</b> nei <b>confronti</b> dei <b>sogetti individuati</b> dalla norma;</li> <li>◆ a partire <b>dal 01.01.2025</b> <b>verrà meno</b> la previsione del "<b>fuori campo IVA</b>", e le <b>prestazioni</b> rese da tali soggetti saranno <b>esenti</b> da imposta a <b>condizione</b> che gli <b>statuti</b> prevedano che <b>non</b> siano <b>distribuibili utili</b>.</li> </ul>
<p><b>CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p> <p>Art. 4</p>	<p>Si estende il "<b>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</b>" agli <b>investimenti effettuati nel periodo 10.08.2024 – 15.11.2024</b> da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali <b>in campagne pubblicitarie</b>, incluse sponsorizzazioni, <b>nei confronti di</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>leghe</b> che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;</li> <li>◆ <b>società sportive professionistiche</b>;</li> <li>◆ <b>SSD</b> e <b>ASD</b> iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.</li> </ul> <p>L'<b>investimento</b> in campagne pubblicitarie <b>non</b> deve essere <b>inferiore a euro 10.000</b> e riguarda soggetti che rispettano determinati limiti dimensionali.</p> <p> Sono <b>esclusi</b> gli <b>investimenti</b> in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di <b>sogetti</b> che aderiscono al <b>regime previsto</b> dalla <b>Legge 398/1991</b>.</p> <p>Il <b>credito</b> d'imposta è <b>utilizzabile</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>esclusivamente</b> in <b>compensazione</b> c.d. "<b>orizzontale</b>"</li> <li>◆ previa <b>istanza</b> diretta al <b>Dipartimento dello sport</b> della Presidenza del Consiglio dei ministri.</li> </ul>

<sup>4</sup> ex art. 24-bis del Tuir.

<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972



	<p>Le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti dei <b>regolamenti "de minimis"</b><sup>6</sup>.</p> <p>L'incentivo spetta a <b>condizione</b> che i <b>pagamenti</b> siano <b>effettuati</b> con <b>versamento bancario</b> o <b>postale</b> ovvero mediante altri <b>systemi di pagamento tracciabili</b><sup>7</sup>.</p>												
<p><b>MODIFICHE IN MATERIA IVA</b></p> <p>Art. 5</p>	<p>Si precisa che si applica l'<b>aliquota IVA</b> al 5% <b>all'erogazione</b> di <b>corsi</b> relativi all'<b>attività sportiva invernale</b> (semprech� tali <b>prestazioni non</b> gi� <b>esenti</b> da IVA).</p> <p>La disposizione pone specifici requisiti oggettivi e soggettivi, ossia:</p> <table border="1" data-bbox="504 629 1437 965"> <tr> <td data-bbox="504 629 536 819"><b>a</b></td> <td data-bbox="536 629 1437 819">sotto il profilo <b>oggettivo</b>, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali <b>lo sci, lo snowboard, lo slittino</b> eccetera</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 819 536 965"><b>b</b></td> <td data-bbox="536 819 1437 965">sotto il profilo <b>soggettivo</b>, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% � riservata ai soli i <b>corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi</b> regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci</td> </tr> </table> <p>Viene prevista l'<b>applicazione</b> dell'<b>aliquota IVA</b> del <b>5%</b> alle <b>cessioni di cavalli</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ destinati a <b>finalit� diverse</b> da quelle <b>alimentari</b>;</li> <li>◆ che hanno luogo <b>entro 18 mesi</b> dalla <b>nascita</b> dei <b>puledri</b> stessi.</li> </ul>	<b>a</b>	sotto il profilo <b>oggettivo</b> , la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali <b>lo sci, lo snowboard, lo slittino</b> eccetera	<b>b</b>	sotto il profilo <b>soggettivo</b> , l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% � riservata ai soli i <b>corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi</b> regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci								
<b>a</b>	sotto il profilo <b>oggettivo</b> , la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali <b>lo sci, lo snowboard, lo slittino</b> eccetera												
<b>b</b>	sotto il profilo <b>soggettivo</b> , l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% � riservata ai soli i <b>corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi</b> regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci												
<p><b>TASSAZIONE DEI REDDITI DI TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI FRONTALIERI</b></p> <p>Art. 6</p>	<p>Si istituisce l'opzione per un <b>regime di imposizione sostitutiva</b> dell'<b>IRPEF</b> e delle relative <b>addizionali</b>, applicabile a partire <b>dal periodo d'imposta 2024</b>, per i <b>redditi di lavoro dipendente percepiti</b> in <b>Svizzera</b> dai <b>lavoratori frontalieri</b> residenti nei <b>Comuni</b> di cui all'allegato 1 al Decreto<sup>8</sup>, ossia:</p> <table border="1" data-bbox="464 1406 1461 1778"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="464 1406 1461 1462">LOMBARDIA</th> </tr> <tr> <th data-bbox="464 1462 743 1518">PROVINCIA</th> <th data-bbox="743 1462 1461 1518">COMUNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 1518 743 1574"><b>Bergamo</b></td> <td data-bbox="743 1518 1461 1574">Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1574 743 1630"><b>Brescia</b></td> <td data-bbox="743 1574 1461 1630">Ponte di Legno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1630 743 1686"><b>Lecco</b></td> <td data-bbox="743 1630 1461 1686">Bulciago, Molteno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1686 743 1778"><b>Monza e Brianza</b></td> <td data-bbox="743 1686 1461 1778">Barlassina, Brioso, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano</td> </tr> </tbody> </table>	LOMBARDIA		PROVINCIA	COMUNE	<b>Bergamo</b>	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve	<b>Brescia</b>	Ponte di Legno	<b>Lecco</b>	Bulciago, Molteno	<b>Monza e Brianza</b>	Barlassina, Brioso, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano
LOMBARDIA													
PROVINCIA	COMUNE												
<b>Bergamo</b>	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve												
<b>Brescia</b>	Ponte di Legno												
<b>Lecco</b>	Bulciago, Molteno												
<b>Monza e Brianza</b>	Barlassina, Brioso, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano												

<sup>6</sup> ossia il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, il regolamento n. 1408/2013 del 18.12.2013 per il settore agricolo e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27.06.2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>7</sup> previsti dall'art. 23 del D.Lgs 241/1997.

<sup>8</sup> ossia i Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22.12.2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 03.10.1974.



	<b>Sondrio</b>	Andalo Valtellino, Bema
	<b>Varese</b>	Brescia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
<b>PIEMONTE</b>		
	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
	<b>Verbano-Cusio-Ossola</b>	Stresa
	<b>Vercelli</b>	Alagna, Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>		
	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
	<b>Bolzano</b>	Martello
	<b>Trento</b>	Peio, Rabbi
<b>VALLE D'AOSTA</b>		
	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>
	<b>Aosta</b>	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

In particolare, si prevede che i **lavoratori dipendenti** residenti nei **Comuni** di cui sopra possano **optare** per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, **dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali** – pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera, nella misura dell'80% – sugli stessi redditi.

L'opzione è esercitabile se sussistono le seguenti condizioni:

<b>1</b>	il <b>lavoratore</b> si qualifica come <b>frontaliere</b> <sup>9</sup>
<b>2</b>	il <b>lavoratore</b> , alla data del 17.07.2023, svolgeva, oppure tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un' <b>attività di lavoro dipendente</b> in Svizzera nei <b>cantoni</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dei Grigioni,</li> <li>◆ del Ticino, e</li> <li>◆ del Vallese,</li> </ul>

<sup>9</sup> ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23.12.2020.



	<p>per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera</p> <p><b>3</b> i <b>redditi</b> sono <b>assoggettati</b> a <b>tassazione in Svizzera</b> secondo i <b>criteri di imposizione</b> concorrente<sup>10</sup></p> <p>L'opzione per l'imposizione sostitutiva va <b>esercitata</b> nella <b>dichiarazione dei redditi</b> ed il <b>versamento</b> dell'imposta <b>sostitutiva</b> è effettuato entro il <b>termine</b> per il <b>versamento</b> a saldo delle <b>imposte sui redditi</b>.</p> <p>Da notare il <b>caso particolare</b> dei lavoratori <b>frontalieri residenti</b> nei Comuni delle <b>province di Brescia e di Sondrio</b>:</p> <table border="1" data-bbox="464 633 1465 1115"> <thead> <tr> <th>PROVINCIA</th> <th>COMUNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Brescia</b></td> <td>Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione</td> </tr> <tr> <td><b>Sondrio</b></td> <td>Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per i lavoratori residenti in tali Comuni, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al 17.07.2023 svolgevano, oppure</li> <li>◆ tra il 31.12.2018 e la predetta data avevano svolto,</li> </ul> <p>un'<b>attività di lavoro dipendente</b> in <b>Svizzera</b> nel <b>cantone dei Grigioni</b> per un <b>datore di lavoro residente</b> in <b>Svizzera</b>, sono assoggettati ad <b>imposizione esclusiva in Svizzera</b>.</p> <p>Al contrario, per i <b>lavoratori</b> che, nel medesimo periodo temporale, svolgevano o avevano svolto un'attività di lavoro dipendente nei <b>cantoni del Ticino e del Vallese</b>, si prevede la possibilità di <b>optare</b> per l'<b>imposta sostitutiva</b> di cui sopra.</p>	PROVINCIA	COMUNE	<b>Brescia</b>	Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione	<b>Sondrio</b>	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo
PROVINCIA	COMUNE						
<b>Brescia</b>	Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione						
<b>Sondrio</b>	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo						
<p><b>PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO</b></p> <p>Art. 7, commi 1 e 2</p>	<p>Il <b>termine di versamento della prima rata</b> delle <b>imposte</b> dovute per la cd. <b>Rottamazione di magazzino</b> è <b>differito al 30.09.2024</b> per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29.09.2024.</p> <p> Se a causa della proroga il <b>termine di versamento</b> della <b>prima rata</b> <b>scade successivamente</b> a quello previsto per il versamento della <b>seconda rata</b>, quest'ultimo termine è <b>differito anch'esso al 30 settembre 2024</b>.</p>						

<sup>10</sup> indicati nell'art. 3 del citato Accordo.



	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>VERSAMENTO PRIMA RATA ROTTAMAZIONE DI MAGAZZINO</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><b>30.09.2024</b></p> </div> </div>				
<p><b>PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</b></p> <p>Art. 7 comma 3</p>	<p>Vengono <b>prorogati al 30.11.2024</b> (rispetto alla data inizialmente prevista del 30.06.2024) i <b>termini</b> per:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">a)</td> <td style="padding: 5px;">il <b>versamento</b> dell'<b>imposta sostitutiva</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">b)</td> <td style="padding: 5px;">la <b>redazione</b> della <b>perizia giurata di stima</b></td> </tr> </table> <p>Ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ricordiamo che la norma<sup>11</sup> fa riferimento alla <b>rivalutazione dei valori di acquisto</b> delle <b>partecipazioni</b> negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, così come dei di <b>terreni edificabili</b> e con destinazione agricola, <b>posseduti alla data del 01.01.2024</b>.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDAZIONE PERIZIA DI STIMA GIURATA</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><b>30.11.2024</b> <del>30.06.2024</del></p> </div> </div>	a)	il <b>versamento</b> dell' <b>imposta sostitutiva</b>	b)	la <b>redazione</b> della <b>perizia giurata di stima</b>
a)	il <b>versamento</b> dell' <b>imposta sostitutiva</b>				
b)	la <b>redazione</b> della <b>perizia giurata di stima</b>				
<p><b>SOSTEGNO AL TURISMO NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI E DELLE AREE SCIISTICHE DELLA DORSALE APPENNINICA</b></p> <p>Art. 20</p>	<p>Al fine di <b>contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose</b> e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, <b>nei comuni montani degli Appennini</b>, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, <b>un contributo a fondo perduto</b> in favore con le seguenti caratteristiche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th colspan="2" style="padding: 5px;"><b>CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px; vertical-align: top;"><b>REQUISITI</b></td> <td style="padding: 5px;"> <p><b>appartenere a una delle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;</li> <li>◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;</li> <li>◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;</li> <li>◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;</li> <li>◆ agenzie di viaggio;</li> <li>◆ tour operator;</li> <li>◆ gestori di stabilimenti termali;</li> <li>◆ imprese turistico-ricettive</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA</b>		<b>REQUISITI</b>	<p><b>appartenere a una delle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;</li> <li>◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;</li> <li>◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;</li> <li>◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;</li> <li>◆ agenzie di viaggio;</li> <li>◆ tour operator;</li> <li>◆ gestori di stabilimenti termali;</li> <li>◆ imprese turistico-ricettive</li> </ul>
<b>CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA</b>					
<b>REQUISITI</b>	<p><b>appartenere a una delle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;</li> <li>◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;</li> <li>◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;</li> <li>◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;</li> <li>◆ agenzie di viaggio;</li> <li>◆ tour operator;</li> <li>◆ gestori di stabilimenti termali;</li> <li>◆ imprese turistico-ricettive</li> </ul>				

<sup>11</sup> prevista dall'art. 1, comma 52 della Legge 213/2023.





		◆ imprese di ristorazione	
		svolgere la propria attività nei comuni ubicati <b>all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.</b>	
	<b>CONTRIBUTO</b>	aver subito nel periodo dal 01.11.2023 al 31.03.2024, <b>una riduzione dei ricavi<sup>12</sup>, non inferiore al 30%</b> rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022	
		a fondo perduto	
		erogato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato	
		non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi	
		non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali	
		non concorre alla formazione del valore della produzione netta	
		Con decreto del Ministro del turismo sarà disciplinata la misura in dettaglio.	

<sup>12</sup> di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir,



## IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”

Il concordato preventivo biennale<sup>13</sup> è stato recentemente interessato da **alcune novità** con la **pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale 182 del 05.08.2024 del **D.Lgs 108/2024** (“Decreto Correttivo”).

Le novità riguardano sia i **sogetti ISA** che i **sogetti forfettari**.

In questa scheda ne riiepiloghiamo il contenuto.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO IL “DECRETO CORRETTIVO”					
<b>PREMESSA</b>	<p>Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è finalizzato alla <b>definizione, per un biennio, del reddito</b> imponibile derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni (contribuenti con partita iva).</p> <p>Al CPB posso accedere i <b>sogetti titolari di reddito di impresa o derivante da esercizio di arte e professioni</b> che:</p> <table border="1"><tr><td>1)</td><td>sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)</td></tr><tr><td>2)</td><td>adottano il <b>regime forfettario</b><sup>14</sup></td></tr></table> <p>La disciplina di questo istituto è normata nel D.Lgs 13/2024, al quale hanno fatto seguito i Decreti attuativi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>per i soggetti ISA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il <b>14.06.2024 (Decreto ISA)</b></li><li>per i soggetti forfettari pubblicato in Gazzetta Ufficiale il <b>18.07.2024 (Decreto Forfettari)</b>.</li></ol> <p>Successivamente l'istituto è stato modificato mediante il c.d. “<b>Decreto Correttivo</b>” (<a href="#">D.Lgs 108/2024</a>), in commento.</p>	1)	sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)	2)	adottano il <b>regime forfettario</b> <sup>14</sup>
1)	sono tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)				
2)	adottano il <b>regime forfettario</b> <sup>14</sup>				
<b>TERMINE ACCETTAZIONE PROPOSTA</b>	<p>Si <b>posticipa a regime il termine di adesione al CPB dal 30 giugno al 31 luglio</b>, ovvero entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Solamente per il <b>primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 31.10.2024</b>, ovvero al nuovo termine per la presentazione del modello REDDITI/IRAP 2024.</p>				
<b>REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORDATO</b>	<p>Il Decreto correttivo puntualizza i requisiti di accesso al Concordato con riferimento all'assenza di debiti tributari pregressi.</p> <p>Si prevede che <b>possono accedere al CPB</b> i soggetti che, con riferimento al <b>periodo d'imposta precedente</b> a quello cui si riferisce la proposta (2023) <b>non hanno</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>debiti per tributi</b> amministrati dall'Agenzia delle Entrate; oppure</li><li>♦ <b>debiti contributivi</b>.</li></ul> <p>I debiti così individuati rilevano per l'esclusione dal CPB se <b>definitivamente accertati</b> con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.</p>				

<sup>13</sup> misura introdotta con il **D.Lgs 13/2024** in attuazione dei principi della riforma fiscale di cui all'art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014.



	<p><b>Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.</b></p> <p>Sono ammessi al concordato i contribuenti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), <b>hanno estinto i debiti tributari/ contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a euro 5.000</b> (compresi interessi e sanzioni).</p> 								
<p><b>NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE</b></p>	<p>Sono state aggiunte le seguenti <b>cause di esclusione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con riferimento al <b>periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), conseguimento</b>, nell'esercizio d'impresa / lavoro autonomo, di <b>redditi / quote di redditi</b>, comunque denominati, <b>in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile</b>, in misura superiore al <b>40% del reddito</b> d'impresa / lavoro autonomo;</li> <li>◆ <b>adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfettario</b> ossia, passaggio dal regime ordinario per il 2023 al regime forfettario per il 2024;</li> <li>◆ <b>operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero modifiche della compagine sociale per società di persone / associazione professionale</b> di cui all'art. 5, TUIR, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024).</li> </ul>								
<p><b>DETERMINAZIONE REDDITO LAVORO AUTONOMO/ IMPRESA</b></p>	<p>Per determinare, rispettivamente, il <b>reddito da lavoro autonomo concordato e il reddito d'impresa concordato</b>, con l'approvazione del <b>Decreto Correttivo</b> sono previste <b>ulteriori componenti da escludere dalla determinazione del reddito concordato.</b></p> <table border="1" data-bbox="443 1525 1453 1971"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="443 1525 1453 1581">Reddito lavoro autonomo concordato – componenti da escludere dal calcolo</th> </tr> <tr> <th data-bbox="443 1581 949 1637">Art. 15 del D.Lgs 13/2024</th> <th data-bbox="949 1581 1453 1637">Art. 4, comma 1, lettera e)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1637 949 1827">plusvalenze / minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54</td> <td data-bbox="949 1637 1453 1827"><b>i corrispettivi</b> percepiti a seguito di <b>cessione della clientela o di elementi immateriali</b> di cui al comma 1-quater del citato art. 54</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1827 949 1971">redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5, TUIR</td> <td data-bbox="949 1827 1453 1971"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="443 2018 1453 2074"><b>Reddito d'impresa concordato – componenti da escludere dal calcolo</b></p>	Reddito lavoro autonomo concordato – componenti da escludere dal calcolo		Art. 15 del D.Lgs 13/2024	Art. 4, comma 1, lettera e)	plusvalenze / minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54	<b>i corrispettivi</b> percepiti a seguito di <b>cessione della clientela o di elementi immateriali</b> di cui al comma 1-quater del citato art. 54	redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5, TUIR	
Reddito lavoro autonomo concordato – componenti da escludere dal calcolo									
Art. 15 del D.Lgs 13/2024	Art. 4, comma 1, lettera e)								
plusvalenze / minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54	<b>i corrispettivi</b> percepiti a seguito di <b>cessione della clientela o di elementi immateriali</b> di cui al comma 1-quater del citato art. 54								
redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5, TUIR									



	<p>Art. 16, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 13/2024</p>	<p>Art. 4, comma 1, lettera f)</p>
	<p>plusvalenze/sopravvenienze attive, nonché minusvalenze/sopravvenienze passive (lett. a)</p>	<p><b>perdite su crediti</b> di cui all'art. 101 del TUIR. <b>(componente aggiuntiva da escludere)</b></p>
	<p>redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società/enti di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR (lett. b)</p>	<p><b>utili /perdite</b> derivanti da partecipazioni <b>in società di persone/ associazioni professionali</b> di cui all'art. 5 del TUIR, o in <b>società di capitali trasparenti</b><sup>15</sup>, o <b>utili distribuiti</b>, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da <b>società/enti</b><sup>16</sup> (spa, srl eccetera) <b>(sostitutiva alla lettera b).</b></p>
	<p>Con riferimento al reddito d'impresa, il Decreto Correttivo prevede che il contribuente possa <b>computare in diminuzione le perdite fiscali</b> conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato, dai <b>redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi</b>.</p> <p> Resta fermo il <b>limite minimo di reddito concordato da dichiarare e pari ad euro 2.000.</b></p>	
<p><b>DETERMINAZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA</b></p>	<p>Il Decreto correttivo recepisce nella determinazione del Valore della Produzione Netta (VPN) le novità introdotte per la determinazione del reddito concordato. Si prevede che il valore della produzione netta proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie<sup>17</sup>.</p> <p>In ogni caso, <b>il valore della produzione netta non può essere inferiore ad euro 2.000.</b></p>	
<p><b>NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE E DECADENZA</b></p>	<p>Il <b>concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta</b> nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ modifica dell'attività esercitata nel biennio concordato rispetto all'attività esercitata nel periodo di imposta precedente, tranne nel caso in cui per la nuova attività sia previsto il medesimo ISA</li> <li>◆ cessazione dell'attività.</li> </ul> <p>Il Decreto correttivo in esame introduce <b>nuove cause di esclusione</b>, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>adesione al regime forfettario;</b></li> <li>◆ operazioni di <b>fusioni, scissioni, conferimento</b> ovvero <b>modifica della compagine sociale di società di persone/associazioni professionali</b> di cui all'art. 5 Tuir.</li> </ul>	

<sup>15</sup> di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.

<sup>16</sup> di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR.

<sup>17</sup> senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, se rilevanti ai fini dell'IRAP.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ricavi/compensi dichiarati superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA (euro 5.164.569), ovvero ricavi /compensi di ammontare superiore a euro 7.746.853,</b></li> </ul> <p>Invece, per i <b>soggetti in regime forfettario</b> è prevista una <b>nuova causa di esclusione</b>, vale a dire <b>ricavi/ compensi dichiarati (e incassati) superiori del 50% rispetto al limite di euro 100.000</b> ovvero ricavi/compensi di ammontare superiore ad euro 150.000. Si ricorda che per i <b>contribuenti forfettari</b> il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ modifica l'attività svolta nel 2024 rispetto a quella svolta nel 2023, salvo il caso in cui la nuova attività abbia lo stesso coefficiente di redditività della precedente;</li> <li>◆ cessa l'attività.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;"><b>REGIME OPZIONALE IMPOSTA SOSTITUTIVA</b></p>	<p>Si prevede in via <b>opzionale un'imposta sostitutiva sulla differenza</b> (positiva) tra il <b>reddito concordato e quello dichiarato</b> per il periodo di imposta antecedente.</p> <p><b>Per i soggetti ISA</b> si prevedono aliquote di imposta differenziate in base al punteggio Isa ottenuto nel periodo precedente a quello di applicazione della proposta, e nello specifico aliquote di imposta decrescenti al crescere del punteggio di affidabilità del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'aliquota del 15%</b> si applica per i contribuenti che ottengono un <b>punteggio Isa inferiore a 6;</b></li> <li>◆ <b>l'aliquota del 12%</b> interessa i soggetti che ottengono un punteggio <b>pari o superiore a 6 e inferiore a 8;</b></li> <li>◆ quando il <b>punteggio è pari o superiore a 8</b> si applica <b>l'aliquota del 10%.</b></li> </ul> <p>Analoga disposizione è prevista per i <b>soggetti in regime forfettario</b>, sebbene, come noto, non applichino la disciplina Isa.</p> <p>L'imposta sostitutiva su base opzionale prevede la medesima base imponibile: la differenza positiva tra reddito concordato e quello dichiarato per il 2023.</p> <p>Le <b>aliquote</b> previste sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>10%;</b></li> <li>◆ <b>3%</b> in caso di <b>forfettari "start-up"</b> (primi 5 periodi di imposta).</li> </ul> <p>Sia per i soggetti Isa che per i forfettari, <b>l'imposta sostitutiva</b> va corrisposta entro il <b>termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito</b> dovute per il periodo d'imposta concordato.</p> <p>In caso di <b>rinnovo del concordato</b>, l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva ha luogo come segue:</p> <table border="1" data-bbox="443 1928 1453 1977"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SOGGETTI</th> <th style="text-align: center;">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> </table>	SOGGETTI	DESCRIZIONE
SOGGETTI	DESCRIZIONE		



	<p style="text-align: center;"><b>ISA</b></p>	<p>si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base ai sopra citati artt. 15 e 16</p>
	<p style="text-align: center;"><b>in regime forfettario</b></p>	<p>si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo</p>
<p style="text-align: center;"><b>EVENTI ECCEZIONALI E CESSAZIONE CPB</b></p>	<p>Si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs 13/2024 il concordato cessa di produrre effetti al <b>verificarsi di casi eccezionali</b> (individuati da Decreto MEF) che <b>determinano una riduzione del reddito effettivo/VPN effettivi eccedente il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato.</b></p> <p>Il Decreto correttivo <b>riduce da 50% a 30% la percentuale di scostamento</b> che determina la cessazione degli effetti del concordato, in presenza di eventi eccezionali.</p> <p>Analoga disposizione è prevista per i <b>soggetti in regime forfettario.</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Elenco tassativo MEF eventi eccezionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ eventi calamitosi per i quali si è dichiarato lo stato di emergenza;</li> <li>◆ altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali dell'attività tali da renderli inagibili e non più utilizzabili, danni alle scorte di magazzino tali da sospendere il ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure sospensione dell'attività quando l'unico o principale cliente è a sua volta un soggetto che a causa di detti eventi ha interrotto l'attività;</li> <li>◆ liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;</li> <li>◆ cessione in affitto dell'unica azienda;</li> <li>◆ sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA oppure sospensione della professione con comunicazione all'Ordine di appartenenza.</li> </ul> </div>	



## INDENNITA' ISCRO

La [Circolare Inps 84 del 23 luglio 2024](#) ha fornito le **istruzioni riguardanti i requisiti, l'importo, la durata e le modalità di accesso all'indennità ISCRO**, resa strutturale a partire dallo scorso 1° gennaio. La prestazione ha trovato **applicazione in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023**, ed è stata ulteriormente disciplinata nella legge di bilancio 2024 e nel cd. Decreto coesione 2024.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

INDENNITA' ISCRO					
<b>PREMESSA</b>	<p>La Legge di bilancio 2021<sup>18</sup> ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023, <b>l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)</b>, erogata dall'Inps a <b>beneficio dei soggetti iscritti alla Gestione separata</b>, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Al termine del triennio di sperimentazione, il legislatore <b>ha disciplinato<sup>19</sup> in via strutturale</b> l'indennità ISCRO a decorrere dal 1° gennaio 2024.</p> <p>Ulteriori modifiche normative sono intervenute con il Decreto Coesione 2024<sup>20</sup>.</p> <p>Alla luce delle novità, l'Inps è intervenuta con la <a href="#">Circolare del 23 luglio 2024 numero 84</a> con l'obiettivo di fornire una serie di chiarimenti e indicazioni operative con riguardo <b>ai soggetti destinatari dell'ISCRO, i requisiti per beneficiarne, le modalità di calcolo e le procedure di presentazione delle istanze di accesso</b>.</p>				
<b>DESTINATARI</b>	<p>L'ISCRO spetta, previa domanda, ai <b>soggetti iscritti alla Gestione separata Inps<sup>21</sup></b>, i quali <b>esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo<sup>22</sup></b>.</p> <p>Come chiarito dall'Inps l'indennità è <i>"riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei requisiti"</i>.</p>				
<b>REQUISITI</b>	<p>ISCRO spetta ai soggetti sopra descritti che possono far valere, congiuntamente, i seguenti requisiti<sup>23</sup> oltre all'iscrizione alla Gestione separata:</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">REQUISITI INDENNITA' ISCRO</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Non essere titolari di trattamento pensionistico</b> diretto e non</td><td>il richiedente la prestazione <b>non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche solo parzialmente:</b></td></tr></tbody></table>	REQUISITI INDENNITA' ISCRO		<b>Non essere titolari di trattamento pensionistico</b> diretto e non	il richiedente la prestazione <b>non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche solo parzialmente:</b>
REQUISITI INDENNITA' ISCRO					
<b>Non essere titolari di trattamento pensionistico</b> diretto e non	il richiedente la prestazione <b>non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche solo parzialmente:</b>				

<sup>18</sup> Legge 30 dicembre 2020 numero 178 all'articolo 1, comma 386

<sup>19</sup> approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213 articolo 1, commi da 142 a 155

<sup>20</sup> articolo 17-bis del Decreto – legge 7 maggio 2024 numero 60, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024 numero 95, con cui è stato ritoccato il comma 155 della Manovra 2024

<sup>21</sup> di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 numero 335

<sup>22</sup> di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917

<sup>23</sup> previsti dall'articolo 1, comma 144, Legge numero 213/2023



	<p>essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa;</li> <li>◆ Delle forme previdenziali compatibili con l'AGO;</li> <li>◆ Della Gestione separata</li> <li>◆ Degli enti di previdenza<sup>24</sup>.</li> </ul> <p>ISCRO è <b>incompatibile con la prestazione APE sociale</b><sup>25</sup>.</p> <p>L'indennità è al contrario <b>compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità</b><sup>26</sup>.</p>
	<p><b>Non essere beneficiari di Assegno di inclusione</b><sup>27</sup></p>	<p>questo requisito <b>deve permanere durante l'intero periodo di fruizione di ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione</b></p>
	<p>Aver <b>prodotto un reddito di lavoro autonomo</b>, nell'anno precedente la presentazione della domanda, <b>inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti</b> all'anno precedente alla presentazione dell'istanza</p>	<p>il richiedente <b>deve aver prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno che precede quello di presentazione della domanda.</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Esempio</p> <p>la domanda di ISCRO è presentata nell'anno corrente. Il reddito da lavoro autonomo da assumere è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 (anno precedente alla presentazione della domanda) che dev'essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda).</p> </div> <p>Sono esclusi dalla normativa altre tipologie di reddito, <b>come quello da lavoro dipendente, parasubordinato o da partecipazione a impresa</b></p>
	<p><b>Aver dichiarato</b>, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un <b>reddito non superiore a 12 mila euro</b>,</p>	<p>annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente</p>

<sup>24</sup> cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994 numero 509 e al Decreto legislativo 10 febbraio 1996 numero 103

<sup>25</sup> di cui all'articolo 1, comma 179, Legge 11 dicembre 2016 numero 232 e successive modificazioni

<sup>26</sup> di cui alla Legge 12 giugno 1984 numero 222.

<sup>27</sup> di cui al Decreto - legge 4 maggio 2023 numero 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023 numero 85



	<p>Essere in <b>regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria</b></p>	<p>subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva <b>tramite il servizio DURC online;</b></p>
	<p>Essere <b>titolari di partita IVA attiva</b> da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.</p>	<p>Il periodo di osservazione, si calcola andando a ritroso di tre anni dalla data di presentazione della domanda di ISCRO. Nel menzionato periodo dev'essere presente un'attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa dev'essere connessa all'attività autonoma per cui l'assicurato intende presentare domanda di indennità.</p>
<p><b>IMPORTO DELL'INDENNITÀ ISCRO</b></p>	<p>L'indennità ISCRO è <b>pari al 25%, su base semestrale</b>, della <b>media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati</b> dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. La prestazione ISCRO <b>non possa essere di importo mensile inferiore a 250,00 euro e nemmeno superiore a 800,00 euro mensili.</b></p>	
<p><b>DURATA</b></p>	<p>La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità, <b>con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non comporta alcun accredito di contribuzione figurativa.</b> L'indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.</p>	
<p><b>DOMANDA</b></p>	<p>Per fruire dell'indennità ISCRO, erogata dall'Inps direttamente al beneficiario, i <b>soggetti interessati devono presentare apposita domanda all'Istituto</b> esclusivamente in via telematica, dal 15 giugno di ogni anno <b>entro il 31 ottobre<sup>28</sup> di ciascun anno</b> di fruizione, utilizzando i canali telematici messi a disposizione per cittadini e istituti di patronato sul portale "<a href="http://inps.it">inps.it</a>".</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p style="text-align: center;"><b>PRESENTAZIONE DOMANDE ISCRO</b></p> </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p style="text-align: center;"><b>Dal 15 giugno al 31 ottobre</b> Con esclusivo riferimento all'anno corrente, la domanda è <b>disponibile dal 1° agosto 2024 al 31 ottobre 2024</b></p> </div> </div> <p>La domanda potrà essere presentata accedendo alla sezione "<a href="#">Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche</a>".</p>	

<sup>28</sup> Laddove il 31 ottobre cada



	<p>Una volta autenticati (con le credenziali SPID, CIE o CNS) sarà necessario selezionare “<i>Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)</i>”.</p> <p>In alternativa alla domanda in autonomia è possibile avvalersi dei servizi degli Istituti di Patronato o del Contact center Inps.</p> <p>Ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in presentazione della domanda <b>l'assicurato deve autocertificare i redditi prodotti</b> per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell'Inps.</p> <p>In quest'ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l'Istituto.</p>
<b>REGIME FISCALE DELL'INDENNITÀ ISCRO</b>	<p>La somma percepita dall'Inps a titolo di ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. L'Istituto applica sul reddito riconosciuto ai soggetti percipienti la <b>ritenuta a titolo di acconto del 20%<sup>29</sup></b>.</p> <p> Per i richiedenti che dichiarano di esercitare attività professionale con regime forfettario tale ritenuta non dev'essere applicata.</p>

<sup>29</sup> prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 600



# CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: DOMANDE DAL 16 SETTEMBRE

## INTRODUZIONE

È stato pubblicato sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il [Decreto Direttoriale](#) che stabilisce i requisiti, le spese ammissibili, l'entità e le **modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici**. [Il bando rende operativa la misura](#)<sup>30</sup>.

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina e le modalità di invio delle domande.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i beneficiari** della misura?
2. **Quali** sono le **spese ammissibili**?
3. **Come e quando** va presentata **la domanda**?
4. Come funziona **l'istruttoria delle domande**?
5. Come funziona **l'erogazione del contributo**?
6. Cosa fare in caso **di revoca o rinuncia** del contributo?

<sup>30</sup> e completa l'attuazione dell'articolo 46, co. 2, della Legge quadro del Made in Italy e del Decreto Ministeriale 11 giugno 2024 (pubblicato nella G.U. dell'8 luglio scorso)



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

**R.1.** I soggetti che possono beneficiare del **contributo per la predisposizione del disciplinare di produzione** sono le **associazioni dei produttori<sup>31</sup> operanti in una determinata zona geografica, costituite in qualsiasi forma giuridica.**

I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda devono:

a)	essere associazioni aventi <b>sede legale in Italia</b>
b)	<b>aver depositato il disciplinare di produzione</b> presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento <sup>32</sup> .
c)	<b>non avere in corso procedimenti amministrativi</b> connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche
d)	<b>non essere destinatari di divieti</b> , decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa <b>antimafia<sup>33</sup></b>

Lo statuto dei soggetti beneficiari di deve prevedere:

a)	il <b>perseguimento</b> , tra gli scopi sociali, della <b>valorizzazione del prodotto</b> industriale e artigianale tipico oggetto del disciplinare.
b)	la possibilità di <b>adesione</b> , in qualsiasi momento, da parte <b>di altri produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica</b>
c)	l'attività di <b>elaborazione del disciplinare di produzione</b> di cui all'articolo 45 della legge n. 206/2023;
d)	una <b>attività di controllo interno</b> che garantisca la <b>conformità delle fasi di produzione</b> al disciplinare
e)	la possibilità di esperire <b>azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica</b> e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto
f)	la <b>promozione di iniziative di sostenibilità</b> , comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo
g)	la possibilità di <b>intraprendere azioni per migliorare le prestazioni</b> dell'indicazione geografica

Il disciplinare deve contenere i seguenti elementi:

a)	<p><b>il nome del prodotto</b>, che può essere</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero</li> <li>2. il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;</li> </ol>
b)	la <b>descrizione del prodotto e delle materie prime</b> utilizzate

<sup>31</sup> di cui all'articolo 44 della legge n. 206/2023

<sup>32</sup> ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della legge n. 206 del 2023

<sup>33</sup> D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.



c)	<b>delimitazione della zona geografica di produzione;</b>
d)	gli <b>elementi che dimostrano che il prodotto è originario</b> della zona geografica
e)	la <b>descrizione del metodo di produzione</b> del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati
f)	I <b>particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità</b> , la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto <b>e l'origine geografica</b>
g)	le <b>eventuali regole specifiche</b> per l'etichettatura del prodotto

## D.2. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

**R.2.** Costituiscono oggetto del contributo le **spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici**, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela dei stessi.



La data di fatturazione della prima spesa sostenuta **non può essere anteriore al 27 dicembre 2023**, data di pubblicazione della legge n. 206

Per espressa previsione, sono

<b>AMMISSIBILI</b>	le <b>spese di consulenza professionale</b> relative alla <b>qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto</b> sostenute dai soggetti beneficiari per la predisposizione del disciplinare di produzione.
<b>ESCLUSE</b>	le spese di consulenza professionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ prestate da amministratori dell'associazione richiedente;</li> <li>◆ qualsiasi forma di auto-fatturazione</li> </ul>



Il contributo **è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute** e valutate ammissibili.

**L'importo massimo concedibile** a ciascun soggetto beneficiario non può comunque essere superiore a **euro 30.000,00**, fermo restando il limite massimo dello stanziamento disponibile fissato in 3 milioni di euro.

È possibile presentare **una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare** depositato.

Il contributo in commento viene concesso **ai sensi della disciplina de minimis**<sup>34</sup>

## D.3 COME E QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA?

**R.3.** Le domande di contributo **possono essere presentate a partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13,00 del 31 ottobre 2024** pena l'irricevibilità della domanda stessa. Si assume quale **data di presentazione quella di ricezione, a mezzo PEC**, della domanda di contributo.

<sup>34</sup> Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato in G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari



**PRESENTAZIONE DOMANDE  
 CONTRIBUTO IGP NON  
 AGROALIMENTARE**



Dal 16.09.2024 alle ore 13.00 del 31.10.2024

La domanda **deve essere redatta**, pena inammissibilità, compilando **il file di cui all'Allegato 1**, che va

1. salvato in formato pdf
2. firmato digitalmente dal legale rappresentante pro tempore del soggetto richiedente.

**RISORSE UTILI**

[MODULO DI DOMANDA](#) (ALLEGATO 1)

Le domande devono essere **trasmesse dall'indirizzo PEC** del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale **al seguente indirizzo PEC**

**E-MAIL UTILI**

[bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it](mailto:bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it)

Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

**ALLEGATI ALLA DOMANDA**

a)	<b>lo statuto, l'atto costitutivo</b> o altra idonea documentazione da cui risulti <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda ed</li> <li>2. il possesso, in capo all'associazione, dei requisiti</li> </ol>
b)	<b>il disciplinare di produzione</b> , contenente gli elementi di cui all'articolo 2, comma 5, unitamente alla ricevuta di deposito
c)	copia dei titoli di spesa riportanti nell'oggetto, o nella documentazione commerciale allegata, la descrizione delle specifiche consulenze professionali svolte, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento
d)	il <b>file di cui all'Allegato 1</b> , debitamente compilato
e)	<b>copia del documento di identità</b> del legale rappresentante



Le domande presentate secondo **modalità non conformi** a quelle indicate ai commi precedenti **non saranno prese in considerazione** e non saranno oggetto di valutazione.



La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva<sup>35</sup> in quanto contiene:

a)	<b>dichiarazione di non avere in corso procedimenti amministrativi</b> connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche
b)	<b>dichiarazione di non essere destinatari di divieti</b> , decadenze o sospensioni ai sensi della vigente <b>normativa antimafia</b> <sup>36</sup>
c)	dichiarazione che le consulenze oggetto della domanda di contributo rispettino quanto previsto

Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci<sup>37</sup>.

Nel caso di **incompletezza della domanda**, ovvero di **insussistenza dei requisiti di inammissibilità**, il Ministero provvede a **comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda**.

Per informazioni relative al contenuto del presente provvedimento e sulle procedure di presentazione della domanda è possibile scrivere a:

INDIRIZZI MAIL UTILI
<a href="mailto:bandodisciplinariigp@mise.gov.it">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</a>

#### D.4. COME FUNZIONA L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE?

**R.4.** L'istruttoria delle domande, **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse**, è effettuata dalla Divisione II della Direzione generale del Ministero che verifica

1. la regolarità formale e la completezza della domanda di contributo,
2. la sussistenza dei requisiti,
3. le condizioni di ammissibilità previste dal presente provvedimento.

La competente Divisione **può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti** in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, **ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria** e l'adozione del provvedimento di concessione. Al fine di consentire il completamento dell'istruttoria in tempo utile per la concessione ed erogazione del contributo, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti **dovranno essere trasmessi dal soggetto richiedente tempestivamente**, entro e non oltre il termine comunicato dalla competente Divisione.

Conclusa l'istruttoria di tutte le domande, **viene adottato con decreto direttoriale l'elenco delle domande ammesse con il relativo contributo concedibile** e di quelle non ammesse. In caso di insufficienza dello stanziamento, con il medesimo decreto, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto per ogni soggetto ammesso.

Ad **ogni soggetto richiedente verrà pertanto notificata**, la comunicazione dell'ammissibilità della domanda, della determinazione dell'importo totale delle spese ammissibili e del relativo contributo

<sup>35</sup> ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

<sup>36</sup> D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i

<sup>37</sup> ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.



concesso, unitamente al codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta stessa, ovvero del diniego del contributo, debitamente motivato.

#### D.5. COME FUNZIONA L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?

**R.5.** L'erogazione del contributo sarà **effettuata direttamente sul conto corrente bancario** del soggetto beneficiario **entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta concessione** e previo invio da parte dello stesso di

1. **copia dei titoli e dei documenti di spesa**, già trasmessi a corredo della domanda, integrati con l'apposizione del CUP assegnato e comunicato dalla competente Divisione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; oppure in alternativa
2. **sottoscrivere la dichiarazione di riconduzione dei titoli e dei documenti di spesa** al CUP assegnato dalla competente Divisione, utilizzando lo schema precompilato trasmesso con la comunicazione di cui sopra.

La documentazione deve **essere trasmessa all'indirizzo:**

INDIRIZZI MAIL UTILI
<a href="mailto:bandodisciplinariigp@mise.gov.it">bandodisciplinariigp@mise.gov.it</a>

#### D.6. COSA FARE IN CASO DI REVOCA O RINUNCIA DEL CONTRIBUTO?

**R.6.** Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvederà alla revoca del contributo nei casi in cui lo stesso sia concesso sulla base di **false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive** di certificazione e dell'atto di notorietà **false o mendaci** per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

Qualora i soggetti beneficiari intendano **rinunciare al contributo concesso**, devono darne immediata comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo:

INDIRIZZI MAIL UTILI
<a href="mailto:bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it">bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it</a>

riportando nell'oggetto della PEC

1. **la dicitura "Rinuncia"**
2. e il **numero di protocollo della comunicazione** di concessione.

Nel **caso di avvenuta erogazione**, i soggetti beneficiari devono **restituire le somme erogate entro il termine perentorio di quindici giorni** dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il Ministero provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 45/E del 2 settembre 2024](#)

**Sequestro preventivo** ex articoli 321 c.p.p. e 92 e 104 delle disp. att. c.p.p. – **Adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziale.**

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in **questa settimana** del mese di **settembre** l'istanza di interpello **n. 178 del 02.09.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE 2024](#)

### RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

[Risposta istanza 4 del 30 agosto 2024](#)

**Fertilizzanti** di provenienza **estera** – **aliquota IVA 4** per cento – n. 19) Tabella A Parte II Decreto IVA.

[Risposta istanza 5 del 2 settembre 2024](#)

**Editoria** – prestazioni di **composizione tipografica e digitale di libri** – **aliquota IVA 4** per cento – n. 35) Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



## LO SCADENZARIO DAL 06.09.2024 AL 20.09.2024

Lunedì 16 settembre 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla **Rottamazione quater** devono provvedere al versamento della **5° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

**Il differimento al 15 settembre 2024 (16 settembre in quanto il 15 cade di domenica) del termine di pagamento della rata della c.d. "Rottamazione-quater", con scadenza 31 luglio 2024 è stato definito dal recente Decreto Correttivo approvato il 26 luglio e pubblicato in GU n. 182 del 5 agosto 2024.**

La norma prevede comunque una **tolleranza** nel pagamento di **cinque giorni**.

Lunedì 16 settembre 2024

**I contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti **dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e **i soggetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono versare la 4° rata con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,83%**.

**Per i soggetti che hanno scelto** di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro **il 31 luglio**, si tratta della **3° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,51%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

**Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle**



**dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto** con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **2° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,18%**.

Lunedì **16 settembre 2024**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **7° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 1,98%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I **contribuenti IVA** che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **3° rata** con l'applicazione degli **interessi mensili dello 0,33%** (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, **e poi suddiviso in rate mensili di uguale importo**).

**Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto** con la **maggiorazione dello 0,40%**, si tratta della **2° rata**.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **contribuenti Iva mensili** devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di agosto** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.



---

Lunedì **16 settembre 2024**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì **16 settembre 2024**

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

---

Lunedì **16 settembre 2024**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

---

Lunedì **16 settembre 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

---

Lunedì **16 settembre 2024**

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la**



“**Tobin Tax**” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Lunedì **16 settembre 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **agosto 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di agosto**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 settembre 2024**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **agosto** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di agosto** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 settembre 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.



---

Lunedì **16 settembre 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **20 settembre 2024**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di agosto** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

---

